

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

3 LUGLIO 2007

PRESIDENTE: CASADEVALL

PARTI: COPLAND
REGNO UNITO

Lavoro subordinato

- Posta elettronica del dipendente
- Controllo da parte del datore di lavoro
- Contrasto con art. 8 CEDU
- Condizioni

Contrasta con il principio di tutela della vita privata e della corrispondenza sancito dall'art. 8 CEDU il controllo della posta elettronica del dipendente effettuato dal datore di lavoro in assenza di una disciplina legislativa ovvero di regolamenti aziendali.

I FATTI

I Le circostanze del caso.

6. La ricorrente è nata nel 1950 a Llanelli, in Galles, dove vive.

7. Nel 1991 la ricorrente venne assunta dal Carmarthenshire College (qui di seguito « College »). Il College è un ente pubblico amministrato dallo Stato ed al quale sono attribuiti i poteri in base alle sezioni 18 e 19 del Further and Higher Education Act del 1992, riguardante l'educazione superiore.

8. Nel 1995 la ricorrente divenne l'assistente personale del Direttore del College e dalla fine del 1995 le fu richiesto di lavorare a stretto contatto con il vice-Direttore appena nominato.

* La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, apparentemente di divieto di controllo datoriale sulla posta elettronica, e sull'uso di Internet e del telefono da parte del dipendente, nelle sue ultime righe tempera assai il contrasto potenziale con l'art. 8 CEDU richiedendo che le modalità di tale accesso siano preventivamente fissate per legge ovvero per disciplina aziendale. Coerentemente, dunque, Cass. pen. 11 dicembre 2007, n. 47096, in questa *Rivista* 2008, 64, con nota di C. FLICK, *L'uso della posta elettronica sul luogo di lavoro: tra tutela della privacy e violazione del segreto epistolare, infra*, esclude la illiceità dell'accesso alla posta elettronica della dipendente, oltre che per la tipicità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 616 c.p., anche per la circostanza che era stata data piena informazione ai dipendenti in ordine alla facoltà di accesso da parte dei dirigenti dell'azienda ai sistemi informatici in dotazione.

La letteratura in materia è assai vasta.

Sulla delibera 1 marzo 2007 n. 13 del Garante per la protezione dei dati personali v. M. DEL CONTE, *Internet, posta elettronica e oltre: il Garante della privacy ri-*

modula i poteri del datore di lavoro, in questa *Rivista*, 2007, 497. Nonché G.B. GALLUS, *Verifiche sull'accesso ad Internet dei dipendenti e controlli difensivi*, *ivi*, 2007, 200.

Per i numerosi commenti al Codice della Privacy v. A. MARESCA-S.L. MONTICELLI, *Tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro*, in G. SANTANIELLO (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, 2005, p. 537; A. REALE-I. LINCiano, *I diritti dei lavoratori*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, 2007, p. 443; C. TACCONI, *La disciplina della privacy e la tutela del lavoratore*, in V. CUFFARO-R. D'ORAZIO-V. RICCIUTO, *Il codice del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, 2007, p. 479; S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, Zanichelli, 2004; C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, 2007; A. BELLAVISTA, *La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice della privacy*, Giuffrè, 2004, p. 397; V. ITALIA (a cura di), *Codice della privacy*, Giuffrè, 2004, p. 1505.

9. Attorno al luglio 1998, mentre si trovava in ferie, la ricorrente visitò un'altra sede del College con un direttore di sesso maschile. Successivamente poté appurare che il vice-Direttore aveva contattato quella sede per informarsi sulla sua visita e intese che era stata suggerita una relazione impropria fra lei ed il direttore.

10. Durante il suo rapporto di lavoro l'utilizzo del telefono, della posta elettronica e di Internet venne verificato su indicazioni del vice-Direttore.

Secondo il Governo queste verifiche avvennero per accertare se la ricorrente stesse abusando delle risorse del College per finalità personali. Il Governo ha affermato che le verifiche consistevano nell'analisi delle bollette telefoniche riportanti i numeri chiamati, la data e l'ora delle chiamate, nonché la loro durata e costo. Secondo la ricorrente vi era stata anche una dettagliata e completa registrazione della durata delle telefonate ricevute, del numero delle telefonate ricevute nonché dei numeri di telefono dai quali era stata chiamata. Afferma che in almeno una occasione il vice-Direttore conosceva il nome di una persona con la quale aveva scambiato una telefonata in entrata ed in uscita. Il Governo ha dichiarato che il monitoraggio era avvenuto per alcuni mesi fino al 22 novembre 1999. Secondo la ricorrente invece esso era avvenuto per circa 18 mesi, fino al novembre 1999.

11. Il vice-Direttore effettuò verifiche anche sull'utilizzo di Internet da parte della ricorrente. Il Governo ammette che il monitoraggio consistette nell'analisi dei siti web visitati, le date, l'ora e la durata delle visite e che ciò avvenne dall'ottobre al novembre 1999.

La ricorrente non ha indicato come la sua utenza venne verificata ma sostiene che avvenne per un periodo molto più lungo di quanto riconosciuto dal Governo.

12. Nel novembre 1999 la ricorrente si rese conto che venivano svolte indagini sul suo uso della posta elettronica quando la sua figliastra venne contattata dal College e le vennero chieste informazioni in ordine ai messaggi di posta elettronica che aveva inviato al College.

La ricorrente allora scrisse al Direttore per chiedere se fosse in corso una indagine generale nel College, ovvero solo la sua posta elettronica fosse oggetto di accertamenti. Il Direttore rispose che ancorché tutta l'attività di posta elettronica fosse registrata, solo la sua posta elettronica era oggetto di accertamenti da parte dell'ufficio informatico del College su richiesta del vice-Direttore.

13. Il Governo ha dichiarato che il monitoraggio della posta elettronica consistette nell'analisi degli indirizzi di posta elettronica, nonché delle date e degli orari in cui la posta veniva inviata, e che tale attività avvenne per alcuni mesi prima del 22 novembre 1999. Secondo la ricorrente il monitoraggio della sua posta elettronica avvenne per almeno 6 mesi dal maggio al novembre 1999. La ricorrente ha prodotto documentazione sotto forma di tabulati con il dettaglio del suo utilizzo della posta elettronica dal 14 maggio al 22 novembre 1999 nei quali è riportata la data e l'ora dei messaggi inviati assieme all'indirizzo dei destinatari.

14. In una nota del 29 novembre 1999 il Direttore scriveva al vice-Direttore per confermare il contenuto di una conversazione avuta, nei seguenti termini: « Per evitare malintesi ho ritenuto opportuno confermare

il mio punto di vista espresso la scorsa settimana, relativamente alla indagine sulla posta elettronica [della ricorrente]. A seguito della scoperta [da parte della ricorrente] che qualcuno del College aveva monitorato la sua posta elettronica ho parlato con [ST] il quale mi ha confermato la circostanza e detto che ciò è avvenuto su tue istruzioni. In relazione alla imminente legislazione che rende illegittimo il controllo della altrui posta elettronica senza autorizzazione, mi sono preoccupato per i recenti eventi e ho dato istruzioni a [ST] di non compiere ulteriori analisi. Inoltre ti chiedo di fare altrettanto ed ho chiesto che qualsiasi informazione tu abbia riguardante [la ricorrente] mi venga inoltrata con urgenza. Mi hai risposto che avresti risposto positivamente alle due richieste, pur riaffermando le tue preoccupazioni concernenti [la ricorrente] ».

15. All'epoca dei fatti non vi era alcuna regolamentazione nel College sull'uso del telefono, della posta elettronica o di Internet da parte dei dipendenti.

16. Attorno a marzo/aprile 2000 la ricorrente apprese da altri dipendenti del College che molte delle sue attività erano state controllate dal vice-Direttore o da altre persone su sue istruzioni tra il 1996 e la fine del 1999.

La ricorrente aveva motivo di ritenere che le persone che aveva chiamato erano state a loro volta chiamate per telefono dal vice-Direttore o suoi incaricati per identificare i chiamanti e lo scopo della chiamata. Inoltre aveva motivo di ritenere che il vice-Direttore fosse venuto a conoscenza del contenuto di un fax riservato da lei inviato ai propri avvocati, e che i suoi spostamenti personali, al lavoro, durante le ferie o nei periodi di malattia, erano stati oggetto di sorveglianza.

17. La ricorrente ha fornito alla Corte dichiarazioni di altri dipendenti del College che hanno lamentato impropri e intrusivi accertamenti dei loro movimenti. La ricorrente, la quale è ancora dipendente del College dichiara che il vice-Direttore è stato sospeso.

II *Il diritto nazionale applicabile.*

(*omissis*)

IN DIRITTO

I *La pretesa violazione dell'art. 8 CEDU*

29. La ricorrente sostiene che le verifiche effettuate costituiscono una interferenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza di cui all'art. 8, secondo cui. « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri ».

30. Il Governo contesta la deduzione

*A. Le posizioni delle parti**1. Il Governo*

31. Il Governo riconosce che il College è un ente pubblico per le cui azioni lo Stato è direttamente responsabile in base alla Convenzione.

32. Anche se vi era stata una attività di monitoraggio dell'utilizzo da parte della ricorrente del telefono, della posta elettronica e di internet prima del novembre 1999, questa non comprendeva l'intercettazione delle telefonate o l'analisi del contenuto delle pagine web da lei visitate. Il controllo pertanto consisteva nella semplice analisi di informazioni generate automaticamente per stabilire se strutture del College fossero state utilizzate per scopi personali. Il che, di per sé, non costituiva un mancato rispetto della vita privata o della corrispondenza. La decisione del caso di *P.G. e J.H. c. Regno Unito* (n. 44787/98, in ECHR 2001-IX) era diversa perché là vi erano state vere e proprie intercettazioni di conversazioni telefoniche.

Parimenti vi erano differenze con la decisione nel caso *Halford c. Regno Unito* (25 giugno 1997, Raccolta 1997-III) nel quale le telefonate del ricorrente erano state intercettate su una linea destinata ad uso privato ed in particolare i fatti relativi alla controversia contro il datore di lavoro.

33. Qualora l'analisi dei tabulati sull'utilizzo del telefono, della posta elettronica e di Internet fosse stato qualificato come una interferenza nella vita e nella corrispondenza, il Governo ha sostenuto che tale interferenza fosse giustificata.

34. In primo luogo essa perseguiva il legittimo scopo di proteggere i diritti e le libertà altrui assicurando che non si commettessero abusi nelle strutture offerte da un soggetto pubblico. In secondo luogo, la interferenza trovava fondamento nel diritto nazionale in quanto il College, ente pubblico il cui compito è quello di fornire una istruzione superiore, aveva il potere di esercitare un controllo ragionevole sulle proprie strutture per assicurare di essere in grado di svolgere le proprie funzioni statutarie.

Era ragionevolmente prevedibile che le strutture di un ente pubblico, finanziate da fondi pubblici, non potessero essere utilizzate eccessivamente per scopi personali e che il College potesse effettuare un'analisi dei propri tabulati per stabilire se vi fosse una qualche possibilità di utilizzo personale che abbisognava di essere accertato.

Sotto questo aspetto il caso era analogo a quello deciso in *Peck c. Regno Unito* (n. 44647/98, ECHR 2003-I).

35. Infine le attività erano necessarie in una società democratica ed erano proporzionate, in quanto nessuna interferenza andava oltre quanto necessario per stabilire se vi fosse stato un utilizzo eccessivo delle strutture tale da meritare una indagine.

2. La ricorrente

36. La ricorrente contesta che i suoi messaggi di posta elettronica non fossero stati letti e che le sue telefonate non fossero state intercettate, e afferma che anche ad ammettere che i fatti si fossero svolti come sostiene il Governo, una qualche attività di controllo era stata svolta tale da costituire una interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza.

37. La ricorrente inoltre si è riportata alla legislazione introdotta dopo la asserita violazione ed in particolare al Regulation of Investigatory Powers Act del 2000 e la Telecommunications Regulation del 2000, che, secondo la ricorrente, costituivano un esplicito riconoscimento da parte del Governo che quel genere di controllo costituiva una interferenza ai sensi dell'art. 8 e richiedeva l'autorizzazione per essere legittimo. Poiché tali leggi erano entrate in vigore nel 2000, il fondamento legale per una siffatta interferenza era successivo ai fatti di causa. Quindi l'interferenza non aveva fondamento nel diritto nazionale ed il caso era completamente diverso da quello deciso in *Peck*, nel quale le autorità locali erano state specificamente autorizzate per legge a registrare immagini degli eventi che si verificavano nel territorio comunale. Nel presente caso non vi era alcun potere espresso del College di controllare i propri dipendenti ed i poteri attribuiti per legge al College non rendevano tale sorveglianza ragionevolmente prevedibile.

38. Secondo la ricorrente la condotta del College non era né necessaria né proporzionata. Vi erano metodi ragionevoli e meno intrusivi che il College avrebbe potuto adottare, come la redazione e pubblicazione delle regole relative al controllo dell'uso del telefono di internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti.

B. *Il parere della Corte*

La Corte prende atto del riconoscimento da parte del Governo che il College è un soggetto pubblico della cui attività esso è responsabile ai fini della convenzione.

Pertanto la Corte ritiene che nel presente caso la questione da esaminare sotto il profilo dell'art. 8 concerne l'obbligo negativo dello Stato di non interferire con riguardo alla vita privata e alla corrispondenza della ricorrente, e che non vi sono connesse questioni relative alla vita domestica o familiare.

40. La Corte inoltre osserva che le parti non concordano in ordine alla natura del monitoraggio e la periodo di tempo in cui esso avvenne. Tuttavia la Corte non ritiene necessario esaminare questo aspetto controverso, giacché anche sulla base dei fatti ammessi dal Governo sorge una questione sul rispetto dell'art. 8

1. *L'ambito della vita privata*

41. In base alla giurisprudenza della Corte le telefonate dall'ufficio sono, *prima facie*, coperte dalla nozione di « vita privata » e di « corrispondenza » ai fini dell'art. 8, comma 1 (v. *Halford*, cit. *supra*, par. 44; *Amann c. Svizzera* [GC], n. 27798/95, par. 43, ECHR 200-II). Ne consegue, logicamente, che i messaggi di posta elettronica dovrebbero essere parimenti protetti in base all'art. 8, come pure dovrebbero esserlo le informazioni estratte dal monitoraggio dell'utilizzo personale di Internet.

2. *Se vi sia stata interferenza con i diritti garantiti dall'art. 8*

42. La Corte ricorda che l'utilizzo di informazioni riguardanti la data e la durata di conversazioni telefoniche, ed in particolare i numeri chiamati, possano far sorgere una questione in base all'art. 8 in quanto tali informazioni costituiscono « un elemento integrale delle comunicazioni effettuate per telefono (v. *Malone c. Regno Unito*, 2-8.1984, Serie A, n. 82, par. 84). Il mero fatto che questi dati possano essere stati legittimamente

acquisiti dal College, sotto forma di bollette telefoniche, non è di ostacolo a ravvisare una interferenza con i diritti sanciti dall'art. 8. Inoltre la conservazione di dati attinenti alla vita privata ricade pure sotto l'art. 8, comma 1 (v. *Amann*, par. 65). Pertanto è irrilevante che i dati conservati dal College non siano stati diffusi o utilizzati nei confronti della ricorrente in un procedimento disciplinare o di altro genere.

43. Conseguentemente la Corte afferma che la raccolta e la conservazione di informazioni personali riguardanti l'utilizzo da parte della ricorrente del telefono, di Internet e della posta elettronica, a sua insaputa, costituisce una interferenza con il suo diritto alla vita privata e alla corrispondenza, ai sensi dell'art. 8.

3. *Se l'interferenza sia stata « in conformità alla legge »*

45. La Corte ricorda che costituisce principio consolidato nella sua giurisprudenza che il termine « in conformità alla legge » implica, in linea con l'oggetto e lo scopo dell'art. 8, che deve esservi uno strumento di protezione legale nel diritto nazionale contro interferenze arbitrarie da parte di pubbliche autorità con i diritti tutelati dall'art. 8, comma 1. Ciò vale ancor più in casi come quello del monitoraggio in questione in considerazione della mancanza di controllo pubblico ed il rischio di abuso di potere (v. *Halford* par. 49).

46. L'espressione richiede non solo rispetto del diritto nazionale, ma involge un giudizio sulla qualità di quel diritto, che deve essere conforme con i principi dello stato di diritto (v. *inter alia Khan c. Regno Unito* 12 maggio 2000 § 26; *P.G. e JH c. Regno Unito*, par. 44). Al fine di ottemperare al requisito di prevedibilità, la legge deve essere sufficientemente chiara indicando adeguatamente ai singoli le circostanze nelle quali e le condizioni alle quali le autorità hanno il potere di ricorrere a tali misure (v. *Halford*, par. 49; *Malone*, par. 67).

47. La Corte non è persuasa dalla tesi del Governo secondo cui il College era autorizzato, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge, a fare « qualsiasi cosa necessaria o utile » per i fini di fornire una educazione superiore, e ritiene che l'argomento non sia convincente. Inoltre, il Governo non ha sostenuto che all'epoca esistessero norme di diritto interno ovvero adottate dal College che regolassero le circostanze nelle quali il datore di lavoro può controllare l'uso del telefono, della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti. È peraltro pacifico che le Telecommunications Lawful Business Practices Regulations del 2000 non fossero in vigore all'epoca dei fatti.

48. Peraltro, nella misura in cui non vi era all'epoca alcuna legge nazionale che regolasse tale forma di controllo, l'interferenza non era « in conformità alla legge » come richiesto dall'art. 8, comma 2, CEDU.

La Corte non esclude che il monitoraggio dell'uso da parte del dipendente del telefono, della posta elettronica e di Internet sul luogo di lavoro possa essere considerato « necessario in una società democratica » in determinate situazioni per il perseguimento di scopi legittimi.

Tuttavia, considerando la conclusione raggiunta in precedenza, non è necessario pronunciarsi su tale questione nel presente caso.

49. Sotto il profilo enunciato vi è pertanto stata una violazione dell'art. 8. (*Omissis*).